

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 559/2012 DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 2012

che chiude il riesame intermedio parziale delle misure compensative applicate alle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato (PET) originari, fra l'altro, dell'India

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare gli articoli 19 e 24,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA**1.1. Inchiesta precedente e misure compensative in vigore**

- (1) Il Consiglio ha imposto, con il regolamento (CE) n. 2603/2000 ⁽²⁾, un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di polietilene tereftalato (PET) originario, tra l'altro, dell'India. Le conclusioni e i risultati definitivi di un riesame accelerato ai sensi dell'articolo 20 del regolamento di base figurano nel regolamento (CE) n. 1645/2005 del Consiglio ⁽³⁾. In seguito a un riesame in previsione della scadenza, il Consiglio ha imposto, con il regolamento (CE) n. 193/2007 ⁽⁴⁾, un dazio compensativo definitivo per un periodo di altri cinque anni. Le misure compensative sono state modificate dal regolamento (CE) n. 1286/2008 del Consiglio ⁽⁵⁾ a seguito di un riesame intermedio parziale («ultima inchiesta di riesame»). Le misure compensative consistono in un dazio specifico. L'aliquota del dazio varia da 0 a 106,5 EUR/t per i produttori indiani i cui nominativi figurano nell'elenco, mentre l'aliquota del dazio residuo istituita sulle importazioni di tutti gli altri produttori ammonta a 69,4 EUR/t.
- (2) In seguito al cambiamento della ragione sociale di una società indiana, la South Asian Petrochem Ltd., con l'avviso 2010/C 335/07 ⁽⁶⁾, la Commissione ha concluso che i risultati conseguiti da tale società in fatto di misure antisovvenzione si applicano alla Dhunseri Petrochem & Tea Limited.

1.2. Misure antidumping in vigore

- (3) Con il regolamento (CE) n. 2604/2000 ⁽⁷⁾ il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di PET originario, tra l'altro, dell'India. Ai sensi

dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio ⁽⁸⁾ («regolamento antidumping di base»), è stato quindi avviato un riesame riguardante la South Asian Petrochem Ltd., i cui risultati e conclusioni definitivi figurano nel regolamento (CE) n. 1646/2005 del Consiglio ⁽⁹⁾. In seguito a un riesame in previsione della scadenza il Consiglio ha imposto, con il regolamento (CE) n. 192/2007 ⁽¹⁰⁾, un dazio antidumping definitivo per un periodo di altri cinque anni. Le misure antidumping sono state modificate dal regolamento (CE) n. 1286/2008 in seguito a un'inchiesta di riesame intermedio parziale. Le misure stabilite a livello di eliminazione del pregiudizio consistevano in dazi antidumping specifici. L'aliquota del dazio varia da 87,5 a 200,9 EUR/t per i produttori indiani i cui nominativi figurano nell'elenco, mentre l'aliquota del dazio residuo istituita sulle importazioni di tutti gli altri produttori ammonta a 153,6 EUR/t («attuali misure antidumping»).

- (4) In seguito al cambiamento della ragione sociale di una società indiana, la South Asian Petrochem Ltd., con l'avviso 2010/C 335/06 ⁽¹¹⁾, la Commissione ha concluso che i risultati di tale società in fatto di misure antidumping si applicano alla Dhunseri Petrochem & Tea Limited.
- (5) Con decisione 2005/697/CE ⁽¹²⁾ la Commissione ha accettato l'impegno («impegno») preso dalla South Asian Petrochem Ltd., che fissa un prezzo minimo delle importazioni. In seguito al cambiamento della ragione sociale, con l'avviso 2010/C 335/05 ⁽¹³⁾ la Commissione ha concluso che l'impegno assunto dalla South Asian Petrochem Ltd. vale per la Dhunseri Petrochem & Tea Limited.

1.3. Apertura di un riesame intermedio parziale

- (6) Una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 19 del regolamento di base è stata presentata dalla Dhunseri Petrochem & Tea Limited, un produttore esportatore indiano di PET («richiedente»). La domanda si limitava all'esame delle sovvenzioni concernenti il richiedente. Allo stesso tempo il richiedente ha presentato una domanda di riesame delle attuali misure antidumping. I dazi residui compensativi e antidumping sono applicabili alle importazioni sui prodotti del richiedente; le vendite del richiedente all'Unione rientrano nel campo d'azione dell'impegno.

⁽¹⁾ GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.⁽²⁾ GU L 301 del 30.11.2000, pag. 1.⁽³⁾ GU L 266 dell'11.10.2005, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 59 del 27.2.2007, pag. 34.⁽⁵⁾ GU L 340 del 19.12.2008, pag. 1.⁽⁶⁾ GU C 335 dell'11.12.2010, pag. 7.⁽⁷⁾ GU L 301 del 30.11.2000, pag. 21.⁽⁸⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.⁽⁹⁾ GU L 266 dell'11.10.2005, pag. 10.⁽¹⁰⁾ GU L 59 del 27.2.2007, pag. 1.⁽¹¹⁾ GU C 335 dell'11.12.2010, pag. 6.⁽¹²⁾ GU L 266 dell'11.10.2005, pag. 62.⁽¹³⁾ GU C 335 dell'11.12.2010, pag. 5.